

 [Centopagine]

Mario Paganini

Investigazione strategica

perché la verità
non rimanga
l'unico segreto



prefazione di
Ferdinando Imposimato

Mario Paganini

Investigazione strategica

perché la verità
non rimanga
l'unico segreto

prefazione di
Ferdinando Imposimato

INVESTIGAZIONE STRATEGICA

Prima edizione dicembre 2013

info@palestradellascrittura.it - www.palestradellascrittura.it

Proprietà letteraria riservata

©Palestra della scrittura S.r.l. - Milano

ISBN 9788897259060

RINGRAZIAMENTI

Grazie a:

Alessandro Lucchini e Paolo Carmassi, amici, editori e maestri;

Anna Anelli, raffinata stilista della parola;

Maria Cristina Massa, editor accurata;

Gianluigi Maria Bonsetti (medico e Uomo libero), Mauro Bacchuini,

Giuseppe Ragozzi, Sonia Marchi e Giorgio (Jo) Boni, Guido Piergentili

e Armando Valenti, amici e vicini nel bisogno;

Ciro Vittorio Caramore con cui condivido l'importante fiducia quotidiana nella legge;

Grazie a (nonno e papà) Vincenzo per l'Amore che ci dà tutti i giorni e perché non capisce niente di quello che ho scritto, ma pensa che sia importante solo perché l'ho fatto io.

Grazie a tutti gli altri che sanno di aver avuto un ruolo e che qui, sbadatamente, dimentico.

A Cinzia e Francesco

Indice

Prefazione <i>di Ferdinando Imposimato</i>	VII
Capitolo 1 - Percezioni e accertamenti	1
Capitolo 2 - Come è già andata a finire: un caso caldo	4
Capitolo 3 - Il paradosso della Giustizia	7
3.1 Regole etiche	9
3.2 Altre regole “deontologiche”	12
3.3 L'imperativo categorico dell'investigatore: la “fonte” è sacra!	12
Capitolo 4 - Fondamentali e concetti metodologici di base	13
4.1 Un mondo dinamico	13
4.2 Chi è l'investigatore	13
4.3 L'armonia cerebrale	14
4.4 L'esperienza: mezzo e non fine	16
4.5 Equilibrio e fiuto	16
4.6 Seguire e conoscere le (n)orme	17
4.7 In profondità, ma con moderazione	17
4.8 Ascolto razionale	18
4.9 Ascolto emotivo	18
4.10 Non credere di poter spiegare tutto	19
4.11 Semplificare, semplificare, semplificare	20
4.12 Avere passione, ma non troppa	21
4.13 Saper sintetizzare	21
4.14 Essere in grado di ragionare al di fuori della logica ordinaria	21
4.15 Non rimanere vittima delle proprie esche	22
4.16 Evitare i pregiudizi	23
4.17 Paese che vai, usanza che trovi	25
4.18 Ci vuole la chioccia	26
Capitolo 5 - Tesi e strumentario	27
5.1 L'indagine	28
5.2 I canali sensoriali	29
5.3 I sistemi rappresentazionali	30
5.4 Calibrazione, ricalco e guida	31
5.5 Brevi cenni sull'interrogatorio	33
5.6 A me gli occhi	42
5.7 L'interrogatorio delegato	45
5.8 Il diritto al silenzio	45
5.9 Il diritto di mentire	48
5.10 La prossemica	48
5.11 I piccoli accorgimenti rendono	49
5.12 Il Narciso	50

5.13	Dammi tre parole...	51
5.14	Chi va piano...	53
5.15	Prima di andare al sodo	53
5.16	A nessuno piace essere preso all'amo	54
Capitolo 6 - Gestione e superamento delle resistenze: un po' di tecnica		55
6.1	La magia della parola	55
6.2	Dialogo, confronto e conflitto	56
6.3	I collaborativi	57
6.4	I vorrei ma non posso	59
6.5	Gli oppositivi	63
6.6	I né oppositivi né collaborativi	69
Capitolo 7 - Qualche ferro del mestiere e piccoli stratagemmi!		81
7.1	Parafrasare e riassumere	81
7.2	L'importanza del contesto, se non c'è creiamolo	82
7.3	Mentire dicendo la verità: cause e rimedi	84
7.4	La tecnica del non ricordo	89
7.5	Quando l'imprevisto aiuta	91
7.6	L'esperto di linguaggio del corpo	92
7.7	Comunicazione e persuasione	93
7.8	Ancora sugli stratagemmi in generale	96
Capitolo 8 - I principali segni del disagio		99
8.1	Il cambio di tono	99
8.2	Atteggiamenti e posture varie	100
8.3	Occhio al sorriso	102
Capitolo 9 - Piccole note tecniche		104
9.1	Riscontrare sempre	104
9.2	La sedia che scotta diventa graticola	105
9.3	Fatto, diritto e conclusioni	106
Capitolo 10 - Epilogo		111
10.1	Quel che nasce sporco non muore pulito	111
10.2	La memoria storica	111
10.3	Gentilezza e correttezza	112
10.4	Il giusto per legge	112
10.5	Conclusioni	113
Bibliografia		115

LEGENDA	C.p. = Codice penale	C.p.p. = Codice procedura penale
	D.Lgs. = Decreto Legislativo	Pm = Pubblico Ministero
	P.g. = Polizia Giudiziaria	L. = Legge

Prefazione di *Ferdinando Imposimato*

Ho letto con estremo interesse e con viva simpatia il libro di Mario Paganini, luogotenente della Guardia di Finanza che il destino ha voluto farmi conoscere dando una svolta importante alla mia vita, da anni impegnata nella ricerca della difficile verità sul caso Moro.

Il libro riguarda il tema che dovrebbe interessare non solo gli investigatori di professione – polizia giudiziaria, investigatori privati, avvocati che svolgono le indagini difensive, pubblici ministeri ed esperti nelle varie materie della scienza, dell'arte, della cultura – ma tutte le persone, qualunque sia la loro specifica attività: l'arte difficile dell'investigazione nella ricerca della verità.

Infatti, credo sia giusto seguire la massima di Cicerone che si legge sul frontone del rettorato dell'Università "la Sapienza" di Roma. Eccola: *«In primis hominis est propria veri inquisitio atque investigatio»*, *«per prima cosa è propria di ogni uomo la ricerca e la indagine sulla verità»*. Perché sempre, noi uomini, siamo impegnati nella conquista di un maggiore livello di conoscenza in ogni campo, quella che Dante chiama *«la sete natural che mai non sazia»*.

Devo ammettere, senza piaggeria, ma con profonda convinzione, che questa arte difficilissima che mi ha sempre affascinato è una virtù che Paganini possiede in sommo grado, come una dote naturale che egli affina col passare degli anni, attraverso difficili indagini svolte nel suo lavoro professionale.

Egli in questo libro indica, con uno stile asciutto e agile, e senza presunzione, alcune regole e qualità fondamentali che dovrebbero caratterizzare il buon investigatore ideale: l'equilibrio e il fiuto, la conoscenza delle regole da rispettare, la capacità di osservare i dettagli e non solo le cose macroscopiche, l'importanza di ascoltare più che di parlare, (simpatica la citazione di Epitteto a pag. 18), il

ritenere vere anche cose che non appaiono logiche, la capacità di sintesi assieme a quella di analisi, il rifuggire dai pregiudizi, il ricorso ai ricordi, la continua autocritica. Ma una delle cose più belle che ho scoperto nel libro – dote rara negli investigatori – è il suo fare costante riferimento al dovere di verità. Può sembrare questa una cosa ovvia, ma così non è. Infatti, spesso gli inquirenti vanno a fare dei controlli con il proposito non di accertare i fatti, ma di trovare prove contro l'inquisito.

È una dote, quella dell'investigatore, che richiede umiltà e amore della giustizia, poiché Paganini è ben consapevole del fatto che, se si parte da punti di vista precostituiti, si corre il rischio dell'errore, che è un virus difficile da estirpare, quando si insinua all'inizio delle indagini. Esso, infatti, di regola si protrae fino alla sentenza di condanna, che spesso travolge una vita umana innocente. E con essa quella di coloro che sono legati alla vittima: parenti, amici, fidanzati, con la distruzione irreparabile del bene più prezioso di cui dispone l'uomo, la propria reputazione.

Il libro contiene dei suggerimenti preziosi, perché si basa soprattutto sul buon senso, esaltato da Marco Tullio Cicerone come la virtù più grande che deve avere chi si pone alla ricerca della verità. E che in latino si chiama «*decorum*» e in greco «*prepon*». E io sono perfettamente d'accordo. E aggiungo che se è vero che le regole sono importanti, ancora più importanti sono le qualità umane descritte da Mario Paganini in questo bel libro, che io consiglio a tutti coloro che vogliono investigare con serietà e risultati apprezzabili.

Ricordando l'insegnamento di Aristotele: uno Stato può esistere senza benessere, non può esistere senza giustizia.

Capitolo 1

Percezioni e accertamenti

Esiste la *verità* o è vero solo tutto ciò a cui si può credere?

Chi, per passione o vocazione, ha scelto, nella vita, di provare a cercarla (dimostrarla è arduo) sa che la parola «approssimazione», a dispetto del fastidio che il termine in genere suscita, nasconde una forte valenza positiva.

Gli addetti ai lavori, inoltre, conoscono altrettanto bene la nota equivalenza tra ciò che è vero e ciò che è scomodo, ma il senso del dovere, l'orgoglio e la volontà di capire li spingono a continuare la loro ricerca pur consapevoli dei pericoli che ciò, talvolta, implica.

Per farlo non bastano solo voglia e coraggio, ma servono anche capacità, mezzi tecnici e ferri del mestiere.

Non è raro che molte problematiche sorgano a causa dell'incomunicabilità e dei tanti equivoci che si (in)generano per il diverso significato dato ai segni linguistici¹. Difficoltà che derivano più dal modo sbagliato in cui ci proponiamo che dal contenuto di ciò vorremmo esprimere.

Investigazione strategica è il riassunto dei presupposti necessari e di svariate modalità utilizzabili per organizzare e sviluppare alcuni tra i migliori approcci interpersonali e funzionali al colloquio investigativo.

Come nasce questo piccolo manuale?

Nasce da decenni di incontri, di confronti e qualche volta anche di scontri con persone e personalità di tutti i tipi.

¹ «Dio confonde la lingua degli uomini per manifestare la propria ira quando questi osano sfidarlo costruendo la torre di Babele» ci ricorda Patrizia Tabossi ne *«Il linguaggio – Anche gli animali possono parlare, ma solo noi possiamo farlo con creatività»* Ed. il Mulino, Bologna, 2^a Ed. agg. 2002.

Scaturisce dall'osservazione e dallo studio dei più bravi. Emerge dalla constatazione che, spesso, per pigrizia o negligenza, dimentichiamo anche quel che sappiamo; non applichiamo dei concetti base che ben conosciamo; non sviluppiamo le potenzialità di cui siamo in possesso e, ancor peggio, non facciamo nulla per evitare che ciò accada.

Poi, per fortuna e per necessità, incontriamo persone speciali cui sembra che riesca tutto facile, quale che sia la materia ove si cimentino.

Come fanno, ci domandiamo? Studiandole un po' giungiamo a scoprire che dietro la loro bravura, oltre a innate doti, ci sono comunque forte positività, umiltà, impegno, lavoro e dedizione.

C'è, soprattutto, un metodo e il fatto che – non dimenticando mai l'educazione – adottino, da sempre e con chiunque si rapportino, tutti quegli accorgimenti che l'esperienza e la professionalità hanno loro insegnato. In poche parole, non danno mai nulla per scontato.

Regoletta semplice semplice, che non ha bisogno di scomodare massimi sistemi, ma insegna a condividere, giorno dopo giorno, la propria quotidianità con quella del prossimo: per lavoro, per dovere e per volere. Con sacrificio, ma anche con piacere e forza d'animo.

La competenza, se tale si può definire, consiste nella capacità di porsi e mai di imporsi; nel desiderio di comprendere e di andare spesso oltre il significato proprio delle parole; nel saper ascoltare anche con il cuore illuminando la ragione con il sentimento.

A ciò si aggiunge la funzionale consapevolezza che il confronto tra le verità processuali si risolve in un confronto di narrazioni ove la lingua giudiziaria è solo una componente del lin-

guaggio giuridico: mentre l'una rappresenta, descrive e racconta, l'altro prospetta, riconduce e sussume².

«Il vero segreto», come alla fine si scoprirà, «è che non ci sono segreti, ma solo abilità»³ e proprio perché le abilità non sono più unico patrimonio dei soli addetti ai lavori e non esistono egemonie di sistema, questo diventa un libro per tutti e aperto a tutti. Un libro per chiunque voglia capire *come funziona* e *cosa* ci sia dietro le grandi inchieste.

² Sul punto cfr. pag. 5 “*A onor del vero – Fondamenti di linguistica giudiziaria*” di Patrizia Bellucci – 2002 – Utet Libreria di Utet SpA Ed. – Torino.

³ Voce richiamata a pag. 6 “*Cavalcare la propria tigre*” di Giorgio Nardone – 2003 – Ed. Ponte alle Grazie Srl – Milano

Capitolo 2

Come è già andata a finire: un caso caldo

La miglior dimostrazione della validità di un metodo è la sua efficacia. Di seguito un episodio che dimostra quanto il linguaggio possa cambiare la percezione e quindi l'esito di un'indagine e incidere sui fatti. Narra l'esito favorevole di un'escussione e descrive la tecnica utilizzata dall'investigatore per mettere l'interlocutore nella condizione di raccontare la verità su quanto gli viene richiesto.

1977, Stati Uniti: l'ex presidente Nixon siede di fronte al giornalista David Frost. Quello che avviene in pochi minuti lascerà l'America attonita. E forse resta, a oggi, l'intervista più incredibile della storia del giornalismo.

Con una serie di affermazioni incalzanti, Frost genera nella mente di Nixon prima confusione e poi dubbio, fino a fargli perdere il controllo della situazione. Veemente la reazione di Nixon che confessa – in modo del tutto inconsapevole – la propria convinzione che «se è il Presidente a farlo, vuol dire che non è illegale».

Una serie di affermazioni extra contesto e fuori sequenza stannano Nixon e la verità sul Watergate insabbiata cinque anni prima (<http://www.youtube.com/watch?v=WKgEiViNJ9I>).

35 anni dopo, in Italia. L'ispettore deve sentire, come persona informata sui fatti, un dirigente statale che dovrebbe ammettere di conoscere una circostanza rilevante su un amministratore pubblico indagato, personaggio potente e pericoloso.

In precedenza, un altro testimone – anch'egli dirigente di P.A. – ha riferito:

- di aver telefonato al dirigente in questione

- di avergli suggerito di rimuovere l'amministratore pubblico dall'incarico rivestito
- di essersi sentito rispondere «meglio lasciarlo lì, farà meno danni che rimuovendolo».

Il fatto che il dirigente sia consapevole della pericolosità dell'indagato è un'importante chiave di lettura dei fatti oggetto d'indagine. Sulla conversazione telefonica esiste solo la dichiarazione del collega testimone. Se il dirigente negasse la telefonata, sarebbe la sua parola contro quella dell'altro.

Resistenza: il dirigente non ha interesse ad ammettere tale consapevolezza, e non collabora. Ma non può neanche opporsi all'indagine. E conoscendo l'assenza di prove, potrebbe sottrarsi alla pressione investigativa anche solo dicendo «ma sì, era solo per fare una battuta con un collega».

Problema: come portarlo a raccontare la verità?

Strategia: non fargli sapere della testimonianza del collega, ma usarla (in molti casi le precise parole) per fargli credere che esistono intercettazioni telefoniche del dialogo.

Allo stesso modo di Frost con Nixon, dopo una serie di affermazioni e domande incalzanti da parte dell'investigatore, nel dirigente nasce prima confusione, e poi il dubbio di essere stato intercettato.

Queste le due domande decisive:

D. «Tra la documentazione che abbiamo acquisito e che compone il corposo fascicolo che può osservare sulla scrivania, ci sono anche trascrizioni nelle quali, diciamo, lei non manca di stigmatizzare gli sprechi del denaro pubblico. Ci corregga se sbagliamo, era questo il senso?»

R. «Sì, il senso era di mettere in evidenza come chi gestisce la cosa pubblica debba anche farne un uso oculato.»

D. «Bene, preso atto di quanto ci ha riferito sino a questo momento, un'altra domanda. Dalla documentazione versata agli atti del fascicolo processuale emerge che a gennaio, nel corso di una conversazione telefonica tra lei e un suo collega, le fu richiesto espressamente di farsi portavoce presso le sedi competenti affinché un certo amministratore fosse rimosso, e l'incarico fosse affidato ad altra persona. Risulta anche che tale richiesta fu motivata con lo stato disastroso in cui si trovava l'ente amministrato, tanto che le fu anche illustrato quanto l'operato avesse danneggiato il territorio e l'economia locale. Le chiedo: oltre ad aver risposto "meglio lasciarlo lì, farà meno danni che rimuovendolo", lei ha poi avvertito quell'amministratore della telefonata?»

Esito: il dirigente confermò la telefonata e il contenuto, obiettivo dell'investigatore, negando fermamente di aver avvertito l'indagato, ma ormai aveva avvalorato le dichiarazioni del testimone. Stanato, aggiunse poi altre importanti informazioni.

Se il resistente ha il potere di sfuggire, la via che porta alla collaborazione passa prima attraverso la confusione e poi il dubbio. Prima va smontata la logica che genera questo tipo di resistenza, e solo dopo costruito l'accordo.

Capitolo 3

Il paradosso della Giustizia

Il primo paradosso, drammatico, con cui deve fare i conti chi intenda avvicinarsi alla giustizia resa nelle aule di Tribunale è che l'unica verità accertabile è quella processuale. Il giudice ha l'obbligo di applicare la legge che gli impone di decidere solo in base alle risultanze emerse e utilizzabili, nonostante possano condurre lontano dalla verità storica.

Questo accade perché si tratta di una verità già distillata da norme giuridiche che rendono conoscibili al magistrato giudicante solo alcuni elementi. Se a questo si aggiunge che tra questi elementi rimangono solo quelli che sono sopravvissuti al conflitto tra accusa e difesa, comprendiamo come ciò possa condurre, di per sé, a ingiustizia sostanziale.

Confronto dialettico che s'incentra spesso sugli accertamenti svolti e sulle modalità con cui sono stati eseguiti, sulle situazioni acclarate, sulle dichiarazioni rese e formalizzate.

Proprio perché la presenza di punti deboli genera talvolta *ragionevoli* o, meno di rado, *terribili dubbi* processuali (soprattutto per alcune delle parti in causa), ho pensato di contribuire qui alla costruzione di un percorso che possa facilitare il raggiungimento dello scopo comune: non solo la ricerca della verità, ma anche la sua dimostrazione.

Con una finalità: fornire, in modo un po' diverso dal solito, uno strumento che possa essere d'ausilio ai tanti operatori del diritto per cercare di diminuire la distanza tra l'accertato e l'accaduto, tra la realtà dei fatti e quella del diritto.

Per far ciò parto dal presupposto che anche l'individuo sia un sistema complesso tendente a mantenere l'equilibrio raggiunto. Equilibrio che, seppur patologico, si è portati a conservare nel tempo anche contro la propria volontà.

In settori che non coincidono con quello giudiziario, la più grande abilità del *ricercatore* – intesa come individuazione del problema da risolvere o della situazione disfunzionale da riequilibrare – è, spesso, quella di scoprirla fingendo di non averla mai trovata.

In questo modo potranno essere adottati accorgimenti e suggeriti comportamenti tali da indurre il soggetto a modificare o eliminare le condotte per lui dannose, anticipando la resistenza che questo potrebbe opporre al cambiamento.

Per l'investigatore, la situazione è molto diversa. Non solo ha il dovere di accertare i fatti, ma ha l'obbligo di non occultare nulla, neanche ciò che contrasta con l'ipotesi da lui presupposta. La Costituzione italiana (art. 27 – 1° comma) prevede che l'imputato⁴ non sia considerato colpevole sino alla condanna definitiva. A maggior ragione neanche l'indagato – cioè chi è *solo* sottoposto alle indagini preliminari – può essere considerato tale. Questo principio deve valere anche quando per il tipo di crimine contestato non sia così facile accettarlo. Un po' di sana avvedutezza cui dovrebbe conformarsi anche qualche improvvisato *Perry Mason* che, talvolta, pur sbandierando obblighi deontologici riesumati per l'occasione, rilascia interviste adducendo giustificazioni – alle condotte del proprio cliente – che risultano peggiori dei reati commessi.

Di contro una battuta al momento giusto, un sorriso ben fatto o moderata affabilità fanno punto.

⁴ Art. 60 C.p.p. – Assunzione della qualità di imputato – 1. Assume la qualità di imputato la persona alla quale è attribuito il reato nella richiesta di rinvio a giudizio, di giudizio immediato, di decreto penale di condanna, di applicazione della pena a norma dell'articolo 447 – comma 1 – nel decreto di citazione diretta a giudizio e nel giudizio direttissimo. 2. La qualità di imputato si conserva in ogni stato e grado del processo, sino a che non sia più soggetta a impugnazione la sentenza di non luogo a procedere, sia divenuta irrevocabile la sentenza di proscioglimento o di condanna o sia divenuto esecutivo il decreto penale di condanna. 3. La qualità di imputato si riassume in caso di revoca della sentenza di non luogo a procedere e qualora sia disposta la revisione del processo.

3.1 Regole etiche

L'investigatore nel suo percorso cognitivo non può permettersi di tralasciare l'importanza di alcune norme che – anche se non formalizzate in testi di legge – rivestono vitale importanza nella lunga strada verso la comprensione.

Si tratta di *regole non scritte* che, spesso, sono ancora più cogenti di quelle legali. Fra esse (pur se non condivise o condivisibili), vi sono quelle dettate dai cosiddetti *codici d'onore*.

Conoscerle è indispensabile, perché ci consentirà di avere una fondamentale chiave di lettura per molti accadimenti altrimenti incomprensibili. Incomprensibili perché, senza conoscere quelle regole non scritte, non avremmo gli strumenti per comprendere il valore attribuito a gesti, simboli, rituali e linguaggio utilizzato; non avremmo modo di capire perché determinate condotte, in certe situazioni, risultino normali.

E ciò sebbene si possa ragionevolmente dissentire del tutto dal significato attribuito al termine onore.

Pensiamo al sistema delle vendette secondo le regole consuetudinarie dettate dal *Kanun* albanese⁵ o al diritto di ripudiare o picchiare la moglie rispettando, però, le particolari modalità previste dalla legge islamica.

Senza andare tanto lontano e guardandoci in casa (anche in Italia fino al 1963 era in vigore lo *ius corrigendi* che consentiva al marito di picchiare la consorte!), basti pensare a quali siano attualmente (2013) le concezioni circa le donne e i loro diritti connessi in alcune zone del nostro Paese.

⁵ Viene regolato dal Kanun di Lek Dukagjini anche il sistema delle vendette di sangue. Si tratta di un codice di leggi "consuetudine" trasmesse oralmente per secoli. Ha origine illirica e nasce intorno alla metà del 1400. Vi è previsto il diritto di vendicare l'uccisione del proprio familiare, colpendo fino al terzo grado i parenti maschi dell'assassino, ma anche il diritto di consigliare, correggere la moglie e di bastonarla e legarla quando disprezza le sue parole e i suoi ordini (<http://albania.thepisu.tk/le-leggi-del-kanun>)

I codici d'onore sono anche quelli composti da precetti che impongono a coloro che ne sono soggetti di:

- non commettere un certo tipo di reati;
- preservare donne e bambini da qualsiasi nocumento che possa derivare dalle loro condotte delittuose;
- sanzionare chi non ottempera alle prescrizioni o viola i divieti posti.

Chi voglia superare la resistenza che certi soggetti oppongono quando sono coinvolti in un'indagine deve sapere che formulare una domanda sbagliata, o farlo in modo errato, può precludere ogni possibilità di collaborazione, e anche l'esito di tutti gli accertamenti.

Questo perché il quesito posto potrebbe implicitamente presupporre o scontrarsi con fatti, condotte o credenze che un uomo o una donna *d'onore* non potrebbero mai tollerare o ammettere.

«Assassino sì, spacciatore mai!»

Negli Uffici di Polizia Giudiziaria di una Procura della Repubblica, un ispettore sta interrogando un pregiudicato per reati di mafia, ora in stato di libertà.

Nella stessa stanza, altri due poliziotti con la faccia da duri.

L'ispettore chiede all'uomo – un fiero siciliano con mani grandi come pale – se abbia visto una persona allontanarsi velocemente da un negozio in cui vi era stato un importante incontro tra alcuni “delinquentoni”.

Questi risponde di aver sentito urlare un Tizio che correva dopo essere uscito dal locale; di non essere riuscito a vederlo bene in faccia, ma di averlo udito distintamente proferire le parole “brutto bastardo”.

Tutto va per il meglio quando, pensando di fare lo spiritoso, uno dei due *duri* interviene: «Non è che l'ha detto a te brutto bastardo?»

L'uomo si gira, lo fulmina con un'occhiata terrificante e poi risponde: «A mia brutto bastardo non me lo dice neanche Gisù Cristo. Maresciallo o chistu lo ittate fora o nescio io. Mi capiste?!»

L'incontro proseguì alle condizioni richieste e la sua testimonianza fu fondamentale per un'importante operazione di polizia che terminò con numerosi arresti. Ma è quello che disse durante il successivo colloquio, senza *i duri*, che ne dà il giusto senso. Riferì, infatti, di essere stato interrogato anche dal giudice **Falcone**, di aver confessato la commissione di alcuni omicidi e poi di essere diventato un *collaboratore di giustizia*.

Scontata la pena, era un uomo libero. Aveva solo un ultimo processo da affrontare. Lo avevano accusato di aver spacciato droga e mai, disse, mai avrebbe accettato o ammesso quell'accusa. Nonostante avesse avuto la possibilità di includere tali crimini negli accordi con lo Stato.

Aveva ucciso e aveva pagato, ma certe “schifezze” un *uomo d'onore* come lui non le aveva e non avrebbe mai potuto farle, figuriamoci confessarle!

In sintesi si può affermare che conoscere certe regole non scritte ci può anche consentire di:

- a) circoscrivere il numero delle persone che potrebbero aver commesso quel determinato fatto;
- b) rivolgere l'attenzione su un certo tipo di soggetti piuttosto che su altri;
- c) escludere alcune modalità di commissione del crimine e ricomprenderne altre;
- d) limitare o ampliare l'ambito temporale e spaziale in cui il reato potrebbe essere stato consumato.

E tutto, come ovvio, a vantaggio del buon esito dell'indagine, del minor dispendio di tempo, di energie e a favore dell'economia processuale in generale.

3.2 Altre regole “deontologiche”

Altrettanto importanti sono le regole non scritte ma vigenti tra i vari operatori del settore (magistrati, avvocati, ufficiali/agenti di polizia giudiziaria, ecc.) che devono essere rispettate perché *persa la faccia bruciato il cammino*.

Sfoghi, affermazioni o confidenze fatte *in camera caritatis* devono restare tali, così come grande cautela deve essere usata quando sussista tra magistrati, legali e poliziotti un rapporto di fiducia – quand’anche extraprofessionale – che possa giustificare più affidamento su *legittime* istanze di parte.

Poiché – in questo caso – è fisiologico porre particolare attenzione al problema, bisogna assolutamente evitare di perorare provvedimenti strumentali di cui si conosca la natura fallace.

3.3 L'imperativo categorico dell'investigatore: la “fonte” è sacra!

Non è un dato normativo, non è una semplice regola ma è molto di più. Per chi lavora e vive di informazioni, le fonti delle notizie e dei dati raccolti sono sacre e dev’essere sempre assicurata e protetta la loro incolumità.

Ingenerare *affidabilità* negli interlocutori, soprattutto in certi ambienti, è rischioso, richiede impegno e dedizione, costa tempo e fatica.

È il risultato di una raffinata opera di stile, caparbieta, capacità ed è molto meno facile di quanto possa apparire: meglio farsi sfuggire un’occasione piuttosto che perdere per sempre un informatore.

Capitolo 4

Fondamentali e concetti metodologici di base

Le parole son conigli, saltano di qua e di là, corrono, si fermano, aspettano e, in un attimo, cambiano il senso delle cose, la direzione delle azioni.

Anonimo

4.1 Un mondo dinamico

Il naturale divenire delle cose crea una realtà in continuo movimento così come il fiume rimane uguale anche se l'acqua non sarà mai la stessa.

L'indagine è una fotografia. Fissa un evento e ricerca ciò che l'ha causato o, almeno, cerca di farlo.

I **fatti** – che in quanto tali possono solo essere o non essere – vivono attraverso i ricordi, le affermazioni, i racconti.

È la loro storia che verrà in seguito narrata e formalizzata in dichiarazioni verbali o scritte.

Ogni fotografia, però, è diversa dall'altra e così lo sono le indagini. Identiche situazioni sono percepite, vissute e rielaborate in maniera differente da ognuno.

Il delicato compito di far coincidere (avvicinare) l'accertato con quanto realmente accaduto è assolto dall'investigatore.

4.2 Chi è l'investigatore?

Tutti ci sentiamo investigatori e in fondo un po' lo siamo, proprio perché l'attuale momento storico richiede attenzione, concentrazione e applicazione nella vita di tutti i giorni.

Nelle relazioni sociali, così come nell'interazione con gli altri, cerchiamo soprattutto affidabilità e, per capire se possiamo fidarci, anche inconsciamente, indaghiamo.

Nella realtà quotidiana il ruolo è assolto da alcuni degli appartenenti alle varie Forze dell'ordine. Finanziari, poliziotti e carabinieri sono i più conosciuti, ma anche in altri Corpi ci sono soggetti che hanno o possono assumere compiti d'investigazione⁶. Le funzioni⁷ della Polizia Giudiziaria, più in particolare, sono previste dal C.p.p. che, pur assoggettandola alla magistratura, le riconosce, altresì, autonomia operativa per la prevenzione, l'accertamento e la repressione dei reati.

Nel sistema processuale italiano – similmente a quel che accade in altri ordinamenti – è consentito anche alle parti private di intervenire nella dinamica procedimentale per garantire una tendenziale parità tra l'accusa e la difesa⁸.

Sono stati, infatti, disciplinati poteri e facoltà attraverso le quali l'avvocato o il suo sostituto, gli investigatori privati autorizzati e i consulenti tecnici, possono fare accertamenti e acquisire – seppure con modalità diverse – materiale probatorio a favore dell'assistito.

Discende da ciò la necessità che chi svolge le indagini – magistrato compreso – sia dotato degli indispensabili e insostituibili strumenti conoscitivi che regolano il dialogo strategico ma che, ancor prima, gli consentono di migliorare l'efficacia comunicativa.

4.3 L'armonia cerebrale

Una forte ammirazione per l'intelligenza femminile mi porta a sostenere che l'investigatore debba *agire come un uomo, ma pen-*

⁶ Cfr. art. 57 del C.p.p. – Ufficiali e agenti di polizia giudiziaria

⁷ Art. 55 C.p.p. – Funzioni della polizia giudiziaria

1. La polizia giudiziaria deve, anche di propria iniziativa, prendere notizia dei reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, ricercarne gli autori, compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale.

2. Svolge ogni indagine e attività disposta o delegata dall'autorità giudiziaria.

3. Le funzioni indicate nei commi 1 e 2 sono svolte dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria.

⁸ Ciò è stato reso possibile con l'introduzione, attuata con la L. 397/2000 in materia di Indagini difensive, del Titolo VI-bis – artt. 391-bis e segg. – nel C.p.p.

sare come una donna (anzi, certe volte, dovrebbe anche agire come una donna!).

Miscelando fermezza, decisione, intuito e sensibilità, infatti, si ottiene un cocktail straordinario ove ingredienti come fantasia e razionalità, acume e pragmatismo, opportunamente dosati, sono vincenti.

L'utilizzo combinato delle funzioni dei nostri due emisferi cerebrali ci consentirà di cogliere tutti gli aspetti e le sfumature che ci occorrono per avere una visione globale e d'insieme della vicenda.

È noto che i due emisferi regolano l'uno la parte razionale e critica (quello sinistro) e l'altro quella della percezione emotiva e delle immagini. Alcuni definiscono l'emisfero destro il cervello "*poeta*".

Se ascolto musica per rilassarmi utilizzerò l'emisfero destro ma, al contrario, se compio la stessa azione con il fine di studiare il motivo, utilizzerò quello sinistro.

L'emisfero sinistro, ci ricorda Watzlawick⁹, è "specializzato nella traduzione del mondo circostante in rappresentazioni logiche, semantiche e fonetiche ... delle sue funzioni fa parte tutto ciò che è in relazione ... con la lingua (dunque grammatica, sintassi, semantica) e con il pensiero ... il leggere, lo scrivere, il contare, il fare calcoli, e in generale la comunicazione digitale ... tende a non vedere il bosco a causa degli alberi ...".

Per gli *identikit*, ad esempio, gli esperti si avvalgono di molteplici immagini raffiguranti parti del volto umano che non sarebbe possibile ricostruire utilizzando solo il linguaggio utilizzato dall'emisfero sinistro.

⁹ Watzlawick, P. *Il linguaggio del cambiamento – Elementi di comunicazione terapeutica*, Milano, Saggi, Universale Economica Feltrinelli, Quinta Edizione dicembre 2007, pagg. 28 e 29.

4.4 L'esperienza: mezzo e non fine

L'investigatore fa tesoro delle esperienze vissute e dei risultati conseguiti, ma deve essere consapevole che la strategia risolutiva utilizzata in un caso non è detto possa andar bene in tutti gli altri. Sebbene in ogni indagine siano formulate varie ipotesi investigative, è necessario – per non incorrere nel classico errore da **autoprofezia**¹⁰ – evitare di affezionarsi alla propria. Se infatti si cerca di dimostrare a tutti i costi la validità di quest'ultima, si tralasciano importanti tracce e indizi per il solo fatto che non coincidono con la personale visione dello sviluppo dei fatti. Questo perché, nell'autoprofezia, con il futuro si determina il presente.

«Un avvocato racconta»

Ero ancora un giovane praticante e un noto imprenditore mi aveva chiamato per dirmi che sarebbe stato contento se avessi seguito gli affari della sua azienda. Quello che mi colpì molto fu che affermò, testualmente: «Io non ti voglio come avvocato per vincere le cause, io ti voglio perché tu me le possa evitare!».

4.5 Equilibrio e fiuto

Al buon segugio non possono mancare intuito e, soprattutto, buon equilibrio personale e mentale. L'investigatore è un acrobata che salta tra emozioni diverse e come un funambolo rimane sospeso, mentre la sua coscienza passa sopra il filo che attra-

¹⁰ Si tratta di un processo o meccanismo per il quale la persona adotta comportamenti che la conducono ad allontanare da sé tutto ciò che non coincide con le sue aspettative ma, nello stesso tempo, ad agire – anche inconsciamente – in modo tale che le credenze o convinzioni personali si trasformino in una sorta di dogmi facendo sì che ciò che non è così lo diventi. Penso di essere antipatico a Tizio e, allora, interpreto tutte le sue condotte come segnali di rigetto nei miei confronti reagendo, per ciò solo, con un comportamento squalificante. È il mio stesso atteggiamento a causare l'antipatia che il terzo prova verso di me. Sono quindi io che causo il problema partendo da un mio pregiudizio. Più in particolare, «una profezia che si autodetermina» è una supposizione che, per il solo fatto di essere stata formulata, fa realizzare l'avvenimento presunto, aspettato o predetto, confermando in tal modo la propria veridicità» vedi *La realtà inventata – Contributi al costruttivismo* a cura di Paul Watzlawick, Saggi, Universale Economica Feltrinelli, prima edizione aprile 2006, pag. 87.

versa e collega norma imperativa, diritto naturale e senso etico. L'equilibrio gli eviterà di lasciare linciare il pedofilo di turno o l'automobilista ubriaco che ha appena investito e ammazzato qualcuno. Il fiuto, di farsi trascinare e coinvolgere in situazioni poco chiare. La calma va mantenuta e la ragione utilizzata proprio quando è più difficile farlo, perché deve prevalere il senso dello Stato. Le scorciatoie sono piene d'insidie e la libertà dal bisogno va di pari passo con la libertà di poter discutere per le proprie idee senza dover cedere a compromessi.

4.6 Seguire e conoscere le (n)orme

È indispensabile una buona conoscenza delle norme sostanziali e processuali. Questo perché, sebbene si possa non condividerlo, lo “*spirito della legge*” si apprezza solo quando si capiscono le motivazioni per cui la norma è stata emanata (con buona pace anche di Montesquieu). Tanto è importante saper indagare quanto lo è l'essere in grado di operare secondo diritto, per non rischiare di vedere inficiato tutto il proprio lavoro a causa di errori formali.

4.7 In profondità, ma con moderazione

Bisogna avere la capacità di esaminare il dettaglio senza perdere di vista la situazione generale e, nello stesso tempo, sapere andare oltre l'apparente superficialità delle cose senza smarrirsi nella ricerca di insondabili profondità di significati in vicende che, magari, di profondo non hanno nulla.

Se, come ha detto A. Huxley¹¹, «La realtà non è ciò che ci accade, ma ciò che facciamo con quello che ci accade», è certo che una cosa è vedere, un'altra è osservare!

¹¹ Voce richiamata in Giorgio Nardone “*Cavalcare la propria tigre*”, pag. 6, Ed. Ponte alle Grazie srl – Milano, 2003

4.8 Ascolto razionale

Sottovalutata, ma preziosa virtù per qualsiasi addetto alla ricerca della verità è *saper ascoltare*.

È straordinario come l'essere umano riesca a essere talmente concentrato sulle proprie posizioni e presupposizioni da riuscire a perdere, molte volte, particolari ed elementi dirimenti che un buon ascolto avrebbe consentito di acquisire. O, per lo meno, di farlo prima!

Deve trattarsi di ascolto razionale, però: ossia è necessario rendersi disponibili a sospendere giudizi di valore e rigide e premature posizioni, a stare in *religioso* silenzio quando occorre, cercando di comprendere cosa e quanto l'altra persona dice ed esprime e, almeno all'inizio, far di tutto affinché si senta a proprio agio. In ogni caso, occorre tenersi lontani dall'interpretare, anche fingendo, il ruolo di missionari o crocerossine: questa tragica scelta, oltre a rivelarsi un boomerang, usurperebbe ruoli in odore di santità mentre non siamo altro che fanti!

A prescindere dalla funzione istituzionale o meno che si possa, si voglia o si debba avere, i ruoli vanno tenuti ben distinti. Questo perché, in caso contrario, potrebbe venir meno la necessaria lucidità e si rischierebbe di creare una sorta di dipendenza psicologica all'interlocutore (o viceversa), perdendo così di vista l'obiettivo primario.

“Gli dei ci hanno dato due orecchie, ma soltanto una bocca, proprio per ascoltare il doppio e parlare la metà”.

Epitteto

4.9 Ascolto emotivo

Eh già. Non si ascolta solo con le orecchie, ma anche con il cuore, e non si tratta di essere romantici, ma semplicemente realistici.

Quanto si esprime con il linguaggio altro non è se non la traduzione o meglio la decodifica di sensazioni prima percepite, poi rielaborate e dopo espresse: qualificate e quantificate.

Noam Chomsky¹² afferma che il linguaggio ha un aspetto interno (struttura profonda) e uno esterno (struttura superficiale). Il primo esprime il significato ed è comune a tutte le lingue perché è il riflesso del pensiero, il secondo è la sua rappresentazione linguistica e varia da lingua a lingua.

Tra i compiti dell'investigatore vi è anche quello di cercare di comprendere il meccanismo alla base di una condotta e quindi il significato di un'azione od omissione, alla luce del sentimento che l'ha causata: per verificare l'elemento soggettivo (dolo o colpa) e ricondurre (tecnicamente *sussumere*) il fatto concreto nella fattispecie astratta prevista dalla legge.

Molti la definiscono la ricerca del movente, ma il concetto così espresso sarebbe riduttivo. Tanti potrebbero avere un movente, ma questo da solo non è sufficiente.

Quante volte abbiamo agito in maniera difforme da quanto avevamo pensato di fare, pur sapendo di sbagliare?

4.10 Non credere di poter spiegare tutto

Non tutto si può spiegare, non tutto si può provare e non tutto si può comprendere.

Partendo dall'innegabile constatazione che il nostro cervello è una scatola chiusa e che è in pratica impossibile guardarci dentro, tanto vale e tanto rende – non è cosa da poco – verificare quali siano i messaggi in entrata e accertare forma e contenuto di quelli in uscita.

Alcune cose accadono e basta. Certe parole sono utilizzate in un'accezione piuttosto che in un'altra. La gestualità espressiva

¹² Chomsky N. *Current Issues in Linguistic Theory*, Janua Linguarum, Series Minor, 1988

cambia di significato non solo tra gli appartenenti a una nazione e quelli di un'altra, ma anche tra individui di province limitrofe. Qualsiasi tipo d'indagine venga fatta: investigativa, penale, civile o amministrativa, si cerca sempre di dare giustificazione e significato ai fatti accaduti, già accertati o solo ipotizzati. Si tenta di razionalizzare, ossia di capire e illustrare le motivazioni di determinate condotte.

Ma chi decide qual è il senso delle cose o cosa è razionale? Chi determina cos'è a norma? Molte volte la legge stessa che, comunque vada, è sempre posta dagli uomini. Perciò, se già la chiave di lettura è soggettiva, figuriamoci il resto.

4.11 Semplificare, semplificare, semplificare

“Recenti studi di aerodinamica hanno dimostrato che il calabrone non può volare a causa del rapporto fra la sua superficie alare e la sua massa corporea. Ma il calabrone non lo sa e continua a volare”

Igor' Ivanovic Sikorskij

La capacità di semplificare è una dote eccezionale. **Einstein** diceva che tutti sanno che una cosa è impossibile da realizzare, finché arriva uno sprovveduto che non lo sa e la inventa.

Il vantaggio che si ricava dal saper semplificare va dalla maggiore comprensione che si riesce a ritrarre dall'analisi degli elementi a disposizione sino alla formulazione degli eventuali quesiti investigativi agli interlocutori in maniera più chiara, completa e incisiva.

A ciò consegue la possibilità di eliminare le distorsioni nelle comunicazioni di cui si è parte. Non dimenticandosi che, viste le tempistiche processuali, quando sarà il momento di esporre o riferire l'esito degli accertamenti svolti e dei risultati ottenuti, semplificare sarà fondamentale per rappresentare l'essenza del *fatto* in forma chiara e precisa: a tutto vantaggio della comprensibilità del contenuto.

4.12 Avere passione, ma non troppa

L'entusiasmo e la passione per il proprio lavoro, per un investigatore, sono il carburante dell'anima. Attenzione però: vicino al fuoco ci si scalda, ma troppo vicino ci si brucia.

L'amore per la verità, per quanto possa essere profondo, non deve rendere ciechi né assolutisti: prima di tutto perché di verità non ce n'è mai una sola, e poi perché una buona dose di autocontrollo oltre che opportuna è doverosa e necessaria.

Di seguito una pepata *rivelazione* alla base di tanti misteri: non tutti cercano la verità per mostrarla. Taluni lo fanno per occultarla, altri – menti scelte e raffinate – per evitare che eventi collegati fra loro appaiano come tali e, quindi, per distorcerla. Avete presente il depistaggio? È qualcosa di più.

4.13 Saper sintetizzare

Voltaire scrisse: “*Vi scrivo una lettera lunga perché non ho tempo di scrivervene una breve*”. A Ungaretti bastò “*illuminarsi d'immenso*”, a Manzoni sapere che “*Ei fu*”. Ai ragazzi “*TVB*”.

Certe volte possono bastare un paio di forbici, una gomma e, all'occorrenza, un po' di misurata afonia.

In ambito giudiziario, ancor più che in altri, la sintesi è la capacità di ricomporre in maniera unitaria, armonica e sensata l'esposizione dei fatti, così da renderla completa, puntuale e convincente: ossia credibile.

L'eliminazione del superfluo diventerà così direttamente proporzionale all'incisività dell'argomentazione addotta.

4.14 Essere in grado di ragionare al di fuori della logica ordinaria

Un docente universitario all'inizio di ogni ciclo di lezioni chiedeva agli allievi: «*Quanto fa 2×1 ?*». Questi guardandolo un po' straniti gli rispondevano: «*Beh, professore, quanto vuole che faccia?*»

Fa due, no?!. Allora prendeva 6 penne dalla cattedra e ne dava due ciascuno a tre allievi. Poi, con un gioviale sorriso, ripeteva la domanda: «*Ora, quanto fa 2×1 ?*».

Ragionare al di fuori della logica ordinaria significa non dover ricorrere, necessariamente, ai concetti di “vero/falso” e “terzo escluso”.

L'intuizione non nasce forse da un uso diverso della ragione? In effetti, spesso, è proprio l'utilizzo di una non usuale dinamica mentale che permette di risolvere casi davvero complessi.

4.15 Non rimanere vittima delle proprie esche

Essere in grado di ragionare secondo una logica non ordinaria non significa, però, dimenticarsi la logica.

Aver intuito la soluzione di un caso ma non riuscire a darne dimostrazione è inutile e frustrante.

Per acclarare i fatti è necessario formalizzare in maniera adeguata le dichiarazioni e mettere punti certi sugli elementi indiziari: il codice di procedura penale prescrive che la prova si formi, quasi sempre, in dibattimento.

In giro per il mondo ci sono specialisti della comunicazione criminale finalizzata a nascondere e confondere. Soprattutto nelle inchieste che toccano grandi interessi economici. Quel che è difficile immaginare però, è che tante, troppe volte, i principali depistaggi sono attuati per opera di pseudo-appartenenti alle Istituzioni. Come cellule impazzite del meta-Stato, sono in grado di diffondere il male nel Paese.

Gli esempi, per chi vuole e ha la capacità di leggerli, sono quasi quotidiani. Dietro la “*ragione di Stato*” che ha – stranamente – sempre qualcosa da occultare per interessi superiori, si nascondono morti e nefandezze di ogni genere. Qualche caso: Moro, Ustica, Italicus, Argo 16, Battisti, Gheddafi, Torri Gemelle. Guerre varie sparse per il mondo, attentati e, se proprio voglia-

mo restare in Italia, in ultimo il caso Ablyazov (il nostro Paese non ha da solo il monopolio di tutte le schifezze, ma è ben messo). Lasciando a chi voglia documentarsi lo studio di cosa significhi, come si applichi e a cosa serva fomentare la cosiddetta “*strategia della tensione*”, torniamo a noi (i concetti tra quanto segue e quanto detto non si escludono a vicenda e non sono così lontani).

Quando chi risponde alle nostre domande non esclude che un fatto possa essere avvenuto in un certo modo piuttosto che in un altro, allertatevi!

Rispondere di *non escludere* che qualcosa possa essere accaduto, infatti, non significa né affermare che non sia successo niente, né che sia successo qualcosa, né, addirittura, che l’evento si sia verificato in modo diverso.

Per evitare di finire in questi vicoli ciechi vanno tenute pronte argomentazioni che possano ricondurre l’esaminato, documentalmente o in altro modo certo, a un bivio dove *la terza strada non esista*.

4.16 Evitare i pregiudizi

Il pre-giudizio¹³ è un peso che deforma le capacità delle persone. In primo luogo le capacità investigative.

Trattandosi di una valutazione che precede l’esperienza, è un giudizio emesso in assenza di dati sufficienti, e questa debolezza gli investigatori, gli operatori di polizia, gli avvocati e i magistrati non se la possono permettere. È accecante e fuorviante.

¹³ Un pregiudizio è generalmente basato su una predilezione immotivata per un particolare punto di vista o una particolare ideologia. Un tale pregiudizio può ad esempio condurre ad accettare o rifiutare la validità di una dichiarazione non in base alla forza degli argomenti a supporto della dichiarazione stessa, ma in base alla corrispondenza alle proprie idee preconcette. Senza quindi alcuna riflessione. Ciò non significa che sia necessario, prima di affrontare qualsiasi questione, liberarsi da ogni pregiudizio, ma solo che di ogni proprio pregiudizio vada assunta piena consapevolezza, al fine di relativizzarne il peso e di abbandonare ogni insostenibile pretesa di verità a priori <http://it.wikipedia.org/wiki/Pregiudizio>

Due piccoli esempi:

- a) personalmente, può anche provocarmi il mal di pancia interrogare e stare nella stessa stanza con un presunto pedofilo ma, se voglio evitare che compia altri reati, rovini altri bimbi o sia condannato da innocente, non posso fare altro che sospendere qualsiasi mio giudizio di valore su di lui e cercare di accertare i fatti con la tecnica in mio possesso;
- b) se nutro pregiudizio circa la capacità di una donna di poter diventare un ottimo poliziotto, sbaglio due volte e pregiudico la possibilità di utilizzare le sue intuizioni che potrebbero essere decisive, dato il particolare senso critico di cui sono dotate le donne.

Altrettanto pericoloso (e vietato), è fare i processi all'intenzione. Già è difficile conoscere i fatti, figuriamoci il resto!

L'intenzione conta se il *fatto* è stato commesso o vi è stato il tentativo di *porlo in essere*¹⁴.

È intuibile che per determinare se un soggetto volesse solo ferire oppure uccidere qualcuno, e quindi si discuta di omicidio o lesioni, il fatto che questi abbia inferto alla vittima venti coltellate sul corpo anziché una e sulla gamba, sarà ben indicativo!

N.B.: tutti i significati di pregiudizio denotano una valutazione negativa. Da quello di giudizio basato su opinioni precostituite e su stati d'animo irrazionali, a quello di preconcetto, a quello di danno, credenza errata e superstizione.

¹⁴ Art. 43. C.p. – Elemento psicologico del reato – Il delitto: è doloso o secondo l'intenzione, quando l'evento dannoso o pericoloso, che è il risultato dell'azione od omissione e da cui la legge fa dipendere l'esistenza del delitto, è dall'agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione...

Art. 56. C.p. – Delitto tentato – Chi compie atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere un delitto, risponde di delitto tentato, se l'azione non si compie o l'evento non si verifica.

4.17 Paese che vai, usanza che trovi

Ogni ordinamento tutela e preserva con sanzioni più o meno severe i suoi valori predominanti. Paradossalmente, in alcuni Paesi, è più protetta la vita di alcuni animali che quella delle persone.

In altri, il valore della vita di una donna non equivale a quello di un uomo.

C'è poco da stupirsi: in Italia sino a qualche decennio fa il C.p. (art. 587 ora appunto abrogato) prevedeva che «... chiunque avesse cagionato la morte del coniuge, della figlia o della sorella, nell'atto in cui ne scopriva la illegittima relazione carnale e nello stato d'ira determinato dall'offesa recata all'onore suo o della famiglia, era punito con la reclusione da tre a sette anni». Alla stessa pena soggiaceva «... chi, nelle predette circostanze, avesse cagionato la morte della persona che fosse in illegittima relazione carnale col coniuge, con la figlia o con la sorella».

Era poi sanzionato penalmente l'adulterio della donna, ma non quello del marito.

A questo proposito, qualcuno ha ipotizzato che, davanti al rischio che mezza Italia rischiasse il carcere, si sia pensato di abrogare la norma e di non criminalizzare anche la condotta dell'uomo, ma di *depenalizzare* la fattispecie.

Se ne deduce che chi debba o voglia acquisire informazioni tenga sempre presenti usi, costumi e – come già detto – regole non scritte che spesso sono più cogenti delle norme imperative stesse.

In un rapporto, in un dialogo e in qualsiasi altra forma di comunicazione, il valore di un gesto può aprire mille porte e chiuderne altrettante.

In alcune culture è interpretato come una sfida il fatto di guardare in maniera prolungata una donna o fissare negli occhi l'interlocutore per qualche secondo di troppo. Allo stesso modo,

un interlocutore (magari arabo) che senta e veda le parole di chi gli parla accompagnate dal gesto di appoggiare la mano sul cuore sarà molto ben predisposto al dialogo.

4.18 Ci vuole la chioccia

Quando si è all'inizio della carriera o, comunque, quando si comincia a interrogare per le prime volte, è fondamentale essere in compagnia di un collega più esperto. Questo per evitare che l'incontro diventi uno scontro e il confronto un duello.

La regola, purtroppo, è spesso disattesa da parte di chi può disporre del personale o dei collaboratori da impiegare. Tra gli stessi investigatori, ad esempio due soggetti con la stessa inesperienza e freschi di scuola, è quasi fisiologico scoppi un conflitto dovuto alla volontà di far prevalere la propria opinione (o presunta autorità) su quella dell'altro¹⁵.

Le conseguenze delle inimicizie che si formano in tali fasi perdurano, spesso, sino a fine carriera e sono potenzialmente fonte di pesanti disservizi e gravi danni.

¹⁵ Chi, tra gli appartenenti alle Forze dell'Ordine e appena uscito dal corso non si è mai sentito dire: «In graduatoria sono tre posti prima di te e quindi la pattuglia la comando io»?